



ISTITUTI OSPITALIERI DI CREMONA

Azienda Ospedaliera

U.O. PROVVEDITORATO ECONOMATO

Tel 0372 405565

Fax 0372 405650

E-mail economato@ospedale.cremona.it

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL'EDICOLA ALL'INTERNO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO CREMONESE

DISCIPLINARE DI GARA

	PREMESSA	Pag. 3
	PARTE PRIMA: INFORMAZIONI RELATIVE ALL'APPALTO	Pag. 3
ART. 1	OGGETTO DELL'APPALTO	Pag. 3
ART. 2	DURATA CONTRATTUALE	Pag. 4
ART. 3	IMPORTO	Pag. 4
ART. 4	COSTI DELLA SICUREZZA	Pag. 4
	PARTE SECONDA: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	Pag. 5
ART. 5	SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	Pag. 5
ART. 6	SUBAPPALTO	Pag. 6
ART. 7	SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO	Pag. 7
ART. 8	GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA	Pag. 7
	PARTE TERZA: INFORMAZIONI RELATIVE ALLA PROCEDURA	Pag. 9
ART. 9	MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	Pag. 9
ART. 10	CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	Pag. 14
ART. 11	INFORMAZIONI – RICHIESTE DI CHIARIMENTI - COMUNICAZIONI	Pag. 14
	PARTE QUARTA: MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA	Pag. 15
ART. 12	SVOLGIMENTO	Pag. 15
ART. 13	DIRITTO DI ACCESSO	Pag. 15
	PARTE QUINTA: FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Pag. 16
ART. 14	ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALL' AVVIO DEL SERVIZIO	Pag. 16
ART. 15	DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO	Pag. 16
ART. 16	PRESCRIZIONI GENERALI	Pag. 17
ART. 17	TUTELA DEI LAVORATORI, REGOLARITA' CONTRIBUTIVA E RETRIBUTIVA	Pag. 17
ART. 18	RISCHI E RESPONSABILITA' DELL'AGGIUDICATARIO	Pag. 18
ART. 19	SCIOPERI E CAUSE DI FORZA MAGGIORE	Pag. 18
ART. 20	VICENDE SOGGETTIVE DELL'AGGIUDICATARIO	Pag. 18
ART. 21	CESSIONE DEL CREDITO	Pag. 19
ART. 22	CESSIONE DEL CONTRATTO	Pag. 19
ART. 23	INADEMPIENZE – PENALI	Pag. 19
ART. 24	RISOLUZIONE – RECESSO	Pag. 20
ART. 25	SPESE DI GARA	Pag. 21
ART. 26	CONTRATTO	Pag. 21
ART. 27	TRATTAMENTO DATI E OBBLIGO DI RISERVATEZZA	Pag. 21



ISTITUTI OSPITALIERI DI CREMONA

Azienda Ospedaliera

ART. 28	CODICE ETICO E PATTO DI INTEGRITÀ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI REGIONALI - CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELL'AO ISTITUTI OSPITALIERI DI CREMONA	Pag. 22
ART. 29	FORO COMPETENTE	Pag. 23
ART. 30	NORME DI RINVIO	Pag. 23

Allegati:

- dichiarazione amministrativa unica e allegati a) e b)
- scheda d'offerta
- patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali
- D.U.V.R.I.
- Capitolato Tecnico
- Planimetria dei locali

PREMESSA

L'Azienda Ospedaliera "Istituti Ospitalieri" di Cremona (di seguito "Azienda") indice gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 124 D.Lgs. 163/06 e s.m.i per l'affidamento in concessione della gestione dell'edicola all'interno del Presidio Ospedaliero Cremonese.

La documentazione ufficiale di gara è disponibile in formato elettronico scaricabile dal sito istituzionale della Azienda Ospedaliera di Cremona (www.ospedale.cremona.it, sezione Bandi e Gare).

I documenti completi sono ritirabili gratuitamente anche presso l'UO Provveditorato Economato dell'Azienda Ospedaliera, Viale Concordia 1 – Cremona, Padiglione 10, previa segnalazione telefonica al n. 0372/405501 (Sig.ra Sabrina Marzaroli).

La presente procedura di gara sarà disciplinata dalle norme e documenti di seguito elencati:

- Bando di gara
- Disciplinare di gara e relativi allegati:
 - ✓ Dichiarazione amministrativa unica (fac-simile 1 per persone fisiche)
 - ✓ Dichiarazione amministrativa unica (fac-simile 2 per imprese) e allegati a) e b)
 - ✓ Dettaglio prezzi unitari
 - ✓ Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali
 - ✓ DUVRI
- Capitolato tecnico
- Planimetria dei locali
- Capitolato Generale per la fornitura di beni e servizi dell'AO Istituti Ospitalieri di Cremona, consultabile sul sito aziendale www.ospedale.cremona.it, link bandi di gara (in caso di incongruenza cedente rispetto ai precedenti documenti)
- D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici);
- D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (Regolamento attuativo del codice dei contratti);
- Legge Regionale Lombardia n. 14/1997 e ss.mm.ii.,
- Legge Regionale Lombardia n. 33/2007 e ss.mm.ii.,

PARTE PRIMA: INFORMAZIONI RELATIVE ALL'APPALTO

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto della presente procedura è la concessione a terzi della gestione dell'edicola posta all'interno del Presidio Ospedaliero Cremonese, Largo Priori, 1 – 26100 Cremona.

L'Azienda Ospedaliera mette a disposizione dell'aggiudicatario i locali destinati ad uso edicola per tutta la durata del contratto.

L'aggiudicatario potrà iniziare l'attività previo rilascio delle autorizzazioni amministrative per la vendita di quotidiani e periodici da parte del Comune di Cremona.

Le caratteristiche dell'edicola, nonché le modalità di esecuzione del servizio a cui la Ditta aggiudicataria sarà tenuta obbligatoriamente ad attenersi, sono indicate nell'allegato Capitolato Tecnico, parte integrante del presente documento.

Art. 2 – DURATA CONTRATTUALE

2.1. DURATA

La concessione del servizio avrà durata di 72 (settantadue) mesi, presumibilmente a far tempo dal 1/3/2016

Alla scadenza naturale del contratto è fatto obbligo alla Ditta aggiudicataria di accettare una eventuale prosecuzione del contratto alle medesime condizioni tecnico-economiche e normative in essere per un periodo massimo di mesi 12. Ai sensi di legge il contratto non è tacitamente rinnovabile.

Prima della scadenza naturale del contratto l'aggiudicatario potrà recedere dallo stesso comunicando tale intenzione al Responsabile Unico del Procedimento PEC all'indirizzo provveditorato@pec.ospedale.cremona.it CON PREAVVISO DI ALMENO 10 MESI

Art. 3 - IMPORTO

Il canone annuo per l'utilizzo dei locali destinati ad uso "edicola" posto a base d'asta è di € 9.500,00 Iva 22% esclusa.

Saranno considerate soltanto le offerte pari o in aumento rispetto al corrispettivo posto a base d'asta

Qualora nessuna delle offerte valide sia pari o superiore al corrispettivo posto a base d'asta, l'Azienda ospedaliera si riserva la facoltà di accettare, a suo indicabile giudizio, offerte inferiori a tale importo

L'importo complessivo presunto dell'appalto per i 72 mesi di vigenza contrattuale è pari ad € 57.000,00 Iva 22% esclusa. L'importo presunto relativo all'eventuale periodo di prosecuzione contrattuale (12 mesi) è pari ad € 9.500,00 Iva 22% esclusa.

Art. 4 - COSTI DELLA SICUREZZA

Ai sensi dell'art.26 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. si precisa che, eseguite le necessarie valutazioni, la tipologia del servizio oggetto della presente procedura non determina oneri relativi ai rischi interferenziali.

L'Azienda Ospedaliera ha comunque redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza (DUVRI), indicante le misure atte a eliminare e/o ridurre i rischi di interferenza, i relativi costi presunti e le informazioni circa la gestione delle situazioni di emergenza.

L'aggiudicatario, nell'espletamento del servizio, dovrà attenersi alle indicazioni contenute nel suddetto documento, qui allegato.

Qualora nei rischi specifici relativi all'attività svolta dall'appaltatore dovessero essere presenti o prevedibili rischi interferenziali in aggiunta a quelli derivanti dall'attività dell'appaltante o in questo documento esplicitati, la ditta appaltatrice è tenuta a comunicarli e a collaborare al completamento del DUVRI.

Analogamente, qualora emergessero rischi aggiuntivi a quelli indicati per il mutamento a qualsivoglia titolo delle condizioni iniziali, la parte originante principale del rischio è tenuta a garantire l'inserimento di questi nel DUVRI.

Pertanto:

- tale documento potrà essere aggiornato dalla stessa committente, anche su proposta dell'aggiudicatario, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico e organizzativo;

- tale documento potrà essere integrato su proposta dell'aggiudicatario, da formularsi entro 30 gg dalla data di aggiudicazione e a seguito di valutazione del committente

Resta fermo che il concorrente dovrà indicare, in sede di offerta economica, l'importo complessivo dei costi di sicurezza relativi ai rischi specifici/aziendali afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'offerente.

PARTE SECONDA: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Art.5 – SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

5.1. Soggetti ammessi

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura le persone fisiche nonchè i soggetti di cui all'art. 34 del D.Lgs 163/2006 costituiti da imprese singole, riunite o consorziate o che intendono riunirsi o consorziarsi secondo le modalità di cui agli artt. 35, 36 e 37 del D.Lgs 163/2006, ovvero, per le imprese stabilite in Stati membri UE, nelle forme previste nei Paesi di stabilimento.

Non è ammesso che un'impresa partecipi alla presente procedura in forma individuale e contemporaneamente quale componente di un RTI o di un Consorzio ovvero che partecipi a RTI e Consorzi diversi, pena l'esclusione dalla gara dell'impresa medesima e dei RTI e Consorzi ai quali l'impresa partecipa.

Non è altresì ammessa la partecipazione di imprese, anche in RTI o in Consorzio, che abbiano rapporti di controllo e/o collegamento, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, con altre imprese che partecipano alla gara singolarmente o quali componenti di RTI o Consorzi a pena di esclusione dalla gara sia dell'impresa controllante sia delle imprese controllate, nonchè dei RTI o Consorzi ai quali eventualmente partecipino, fatto salvo quanto previsto dall'art. 38 lett. m-quarter del D.Lgs 163/2006.

I Consorzi di cui all'art.34 comma 1 lettere b) e c) del D.Lgs 163/2006 sono tenuti ad indicare (mediante compilazione della Dichiarazione Amministrativa Unica allegata al presente Disciplinare) per quali consorziati il Consorzio concorre ed a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla procedura in qualsiasi altra forma (individuale o associata) pena l'esclusione sia del Consorzio sia dei consorziati.

In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzi ordinari dovranno essere osservate le seguenti modalità:

- devono essere specificate le parti della fornitura, dei lavori o delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- deve essere indicata la Società mandataria;
- deve essere espressamente riportata la dichiarazione con cui il Raggruppamento si obbliga ad adempiere alla normativa in materia di raggruppamenti secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
- in caso di offerta presentata da R.T.I. o Consorzio costituendo l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il R.T.I. o i Consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della fornitura, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. Deve inoltre essere espressamente dichiarato in offerta l'impegno a depositare copia scansionata dell'originale o copia scansionata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo del Consorzio;
- in caso di R.T.I o Consorzio già costituito, deve essere inserita nella documentazione amministrativa copia dell'originale del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero dell'atto costitutivo del Consorzio;
- i Concorrenti facenti parte di un R.T.I. già costituito parteciperanno attraverso un'unica offerta presentata dal mandatario in nome e per conto proprio e dei mandanti.

5.2 Requisiti di ordine generale

Non sono ammessi a partecipare alla presente procedura, né possono essere affidatari dei subappalti, i soggetti nei cui confronti sussistano le cause di esclusione previste dall'art. 38 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. e ogni altra causa di incapacità a contrarre con la P.A.

Non sono altresì ammessi a partecipare coloro che si trovano in una delle situazioni di cui all'art. 71 del D.Lgs. 59/2010.

In caso di partecipazione in RTI e Consorzio i requisiti relativi alla situazione personale devono essere posseduti:

- in caso di RTI (sia costituito sia costituendo) da ciascuna impresa costituente il raggruppamento
- in caso di Consorzio ordinario costituendo (ai sensi dell'art.37 comma 8 dello stesso decreto) da ciascuna delle imprese che lo compongono
- in caso di Consorzio ordinario già costituito dal Consorzio medesimo e da ciascuna delle imprese consorziate
- in caso di Consorzio di cui all'art 34 comma 1 lettere b) (tra società cooperative di produzione e lavoro) e lettera c) (consorzi stabili), dal Consorzio medesimo e dalle imprese che per esso partecipano alla gara.

5.3 Requisiti di idoneità professionale

Per le imprese

Ai fini dell'ammissione alla presente procedura ai concorrenti è richiesta l'iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza (all. XI C del Codice dei Contratti). Nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., è richiesta dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si attesta l'insussistenza del suddetto obbligo e copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto; per le Cooperative è richiesta l'iscrizione all'Albo Nazionale delle Società Cooperative.

Tale requisito deve essere posseduto: in caso di R.T.I. (costituito o costituendo) o di Consorzio ordinario da tutte le imprese associate o consorziate; in caso di in caso di Consorzi di cui all'art 34 comma 1 lettere b) (tra società cooperative di produzione e lavoro) e lettera c) (consorzi stabili), da ognuna delle imprese indicate quali esecutrici del servizio.

Per le persone fisiche

Ai concorrenti persone fisiche non ancora in possesso del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. è richiesta una dichiarazione di impegno a produrre tale certificato in caso di aggiudicazione, entro e non oltre 30 gg dalla notifica di aggiudicazione.

5.4 Dichiarazione e prova del possesso dei requisiti

I requisiti di ammissione dovranno essere dichiarati mediante compilazione dell'allegata "Dichiarazione Amministrativa Unica" (di cui al successivo art. 9 lett. A1) recante le dichiarazioni sostitutive e di atto notorio da rendere ai sensi del DPR 445/2000, o con modello proprio contenente comunque tutte le dichiarazioni e informazioni richieste.

Art. 6 – SUBAPPALTO

Fatti salvi i casi di cui all'art. 51 del D.Lgs. 163/06, il gestore non potrà subappaltare il servizio oggetto del presente appalto senza il consenso scritto dall'Azienda Ospedaliera.

Art. 7 - SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO

Le Ditte partecipanti dovranno effettuare, pena l'esclusione dalla gara, un sopralluogo guidato presso il Presidio Ospedaliero di Cremona..

Tale richiesta è prevista per garantire ai concorrenti l'esame delle caratteristiche dei luoghi ove dovrà svolgersi il servizio e controllare in sito tutte le caratteristiche delle aree interessate, delle situazioni, degli ambienti e di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sulla determinazione del canone, delle condizioni contrattuali e sull'esecuzione del servizio, così che possano assumere tutti i dati necessari alla consapevole configurazione di un'offerta equa e remunerativa nonché idonea a soddisfare le esigenze dell'Azienda Ospedaliera.

Il sopralluogo dovrà essere effettuato almeno 2 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte previo appuntamento da fissare con congruo preavviso presso l'UO Tecnico Patrimoniale – tel. 0372/405647 – fax 0372/405646 - mail direttore.ufficiotecnico@ospedale.cremona.it.

I rappresentanti delle ditte concorrenti dovranno presentarsi presso il Presidio Ospedaliero Cremonese sulla base delle indicazioni ricevute e muniti di idonea delega e documento di identità in corso di validità.

In caso di RTI o Consorzio già costituiti sarà sufficiente la presenza del rappresentante della sola capogruppo, munito di delega delle altre raggruppate/consorziate.

In caso di RTI o Consorzi non ancora costituiti, il sopralluogo potrà essere effettuato o contemporaneamente da tutte le imprese che intendono costituirsi oppure da una sola impresa per conto di tutte le altre benché munita di delega scritta.

A comprova dell'avvenuto sopralluogo sarà rilasciata specifica attestazione

Art. 8 – GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006, I concorrenti dovranno costituire apposita garanzia a corredo dell'offerta pari ad € 1.140,00.

In caso di RTI o Consorzio costituendo, la fideiussione dovrà essere intestata a tutte le imprese che intendono costituirsi e pertanto, contestualmente, il prestatore della garanzia deve richiamare, nella stessa, la natura collettiva della partecipazione alla procedura di gara da parte di più imprese, identificandole singolarmente.

In caso di RTI già costituito è ammissibile una fideiussione rilasciata a favore della sola mandataria nelle cui premesse sia specificato che è stata rilasciata in funzione della partecipazione alla gara del RTI e siano indicati tutti i membri componenti il raggruppamento.

In caso di Consorzio di cui alle lettere b) c) e) dell'art 34 del DLgs 163/2006 la fidejussione dovrà essere intestata al Consorzio.

L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme della serie UNI CEI 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee della serie UNI CEI ISO 9000.

Per fruire di tale beneficio, la Ditta concorrente segnala il possesso del requisito e lo documenta allegando la necessaria attestazione.

In caso di raggruppamento temporaneo di impresa la riduzione del 50% opera con i seguenti criteri:

- in caso di raggruppamento orizzontale di imprese:
 - se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia;

- se solo alcune delle imprese sono in possesso della certificazione di qualità, il raggruppamento non può godere del beneficio della riduzione della garanzia;
- in caso di raggruppamento verticale di imprese:
 - se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia;
 - se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione di qualità, esse potranno godere del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota ad esse riferibile.

In particolare si precisa che la cauzione potrà essere costituita:

- ❖ mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993 che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dal D. Lgs. n. 58/1998 smi;
- ❖ mediante versamento in contanti presso la Tesoreria dell'Azienda Ospedaliera o a mezzo bonifico bancario, oppure mediante deposito di titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di Tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'Azienda Ospedaliera.
- In caso di pagamento con bonifico, il relativo versamento deve essere effettuato presso il Tesoriere dell'Azienda (BANCO POPOLARE Agenzia 4 di Cremona.) Cod. IBAN IT 56 V 05034 11440 000000150312 Codice BIC: BAPPIT22 intestato all'Azienda Ospedaliera "Istituti Ospitalieri" di Cremona.
- Qualora la cauzione sia prestata mediante fideiussione, la stessa deve avere **validità per almeno 365 giorni** dalla data di scadenza per la presentazione dell'offerta e deve prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale
 - la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile
 - l'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione provvisoria dovrà garantire anche il pagamento dell'eventuale sanzione pecuniaria di cui agli artt. 38, comma 2-bis e 46, comma 1-ter del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., nella misura pari all'uno per mille del valore base d'asta e comunque in misura non superiore ad € 50.000,00.

Nel caso in cui durante l'espletamento della gara vengano riaperti/prorogati i termini di presentazione delle offerte, i concorrenti dovranno provvedere ad adeguare il periodo di validità del documento di garanzia al nuovo termine di presentazione delle offerte, salvo diversa ed espressa comunicazione da parte della Azienda.

La cauzione provvisoria potrà essere escussa nei seguenti casi:

- mancata sottoscrizione del contratto per fatto del concorrente;
- falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale e tecnico-professionale richiesti;
- mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto nel termine stabilito o in quello eventualmente prorogato;
- mancato pagamento dell'eventuale sanzione pecuniaria di cui agli artt. 38, comma 2-bis e 46, comma 1-ter del D. Lgs. 163/2006 e ss. mm. ii, nella misura pari all'uno per mille del valore base d'asta e comunque in misura non superiore ad € 50.000,00.
- mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla presente procedura.

La cauzione provvisoria potrà essere svincolata nei tempi e nei modi previsti dall'art. 75 del D.Lgs. 163/06. Nessun interesse o risarcimento a qualsiasi titolo sarà dovuto in ordine alla cauzione prestata.

PARTE TERZA: INFORMAZIONI RELATIVE ALLA PROCEDURA

Art. 9 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Per partecipare alla procedura in oggetto la Ditta/Persona fisica, dovrà far pervenire apposita offerta compilata secondo le prescrizioni contenute nel presente Disciplinare di gara, al seguente indirizzo:

**AZIENDA ISTITUTI OSPITALIERI DI CREMONA
UFFICIO ARCHIVIO-PROTOCOLLO (padiglione 3)
Viale Concordia 1, 26100 CREMONA**

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 21 Dicembre 2015

in uno dei seguenti modi a scelta dell'offerente:

- in plico raccomandata A/R a mezzo di servizio postale;
- a mezzo di agenzia autorizzata
- a mano a cura del concorrente nei seguenti orari: **dal Lunedì al Giovedì dalle 8.30 alle 15.30 – il Venerdì dalle 8.30 alle 14.00.**

Il termine di presentazione delle offerte è perentorio, **pertanto non saranno prese in considerazione le offerte che, per qualsiasi motivo, giungeranno oltre le ore 12.00 del giorno prefissato**, con l'avvertenza che il recapito in tempo utile rimane ad esclusivo rischio del mittente.

Resta inteso che:

- non saranno ammesse offerte condizionate, indeterminate o quelle formulate con riferimento ad altra offerta;
- trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente;
- tutti i documenti prodotti dovranno essere redatti in lingua italiana o corredati di apposita traduzione;
- i documenti eventualmente già in possesso dell'Azienda a qualsiasi titolo, non saranno considerati agli effetti della presente gara e conseguentemente ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di inclusione nei plichi.

L'offerta, contenuta in busta chiusa (possibilmente senza ceralacca), controfirmata sui lembi di chiusura, dovrà:

- recare l'indicazione ben visibile: **“CONTIENE OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL’EDICOLA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO CREMONESE – SCADENZA ORE 12.00 DEL GIORNO 21/12/15”**
- riportare l'indicazione del mittente (denominazione o ragione sociale, sede legale, con chiara indicazione in caso di RTI o di Consorzio anche delle imprese mandanti o consorziate).
- contenere a sua volta buste separate e controfirmate sui lembi di chiusura riportanti le seguenti scritte:
BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA

BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Tale busta, sigillata (preferibilmente senza ceralacca) e controfirmata sui lembi di chiusura, dovrà contenere **A PENA DI ESCLUSIONE** la seguente documentazione, redatta in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella fissata per la presentazione delle offerte:

Per le persone fisiche:

A1) Dichiarazione Amministrativa Unica, da redigere secondo il fac-simile (fac-simile 1) allegato al presente Disciplinare e da rendere secondo quanto stabilito dal DPR 445/2000 debitamente compilata e sottoscritta dalla persona fisica.

Non è richiesta l'autenticazione della firma purchè alla dichiarazione sia allegata copia di valido documento di identità del sottoscrittore.

L'autodichiarazione di cui al punto A1) resa ai sensi dell'art. 38 comma 1 del D.Lgs 163/2006 sarà verificata dalla Stazione Appaltante presso gli Enti competenti. Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta l'esclusione dalla gara e la segnalazione del fatto all'Autorità di Vigilanza ed all'Autorità Giudiziaria.

A2) Fideiussione originale da rilasciare nel rispetto di tutto quanto previsto al precedente art. 8, sottoscritta da parte del soggetto garante (Istituto bancario o assicurativo o intermediario finanziario autorizzato iscritto nell'elenco speciale di cui all'art.106 del D.Lgs 385/1993), corredata da copia scannerizzata del documento (procura ecc) che attesti i poteri del sottoscrittore.

A3) Impegno di un fideiussore (Istituto bancario o assicurativo o intermediario finanziario autorizzato iscritto nell'elenco speciale di cui all'art.106 del D.Lgs 385/1993) a rilasciare la cauzione definitiva di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/06, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario Tale impegno dovrà essere sottoscritto da parte del soggetto garante e non dovrà contenere, pena l'esclusione, nessun riferimento economico relativo all'offerta presentata e dovrà avere validità per almeno 365 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta. L'impegno succitato potrà essere espressamente contenuto nell'ambito della garanzia provvisoria di cui al precedente punto oppure essere contenuto in un documento autonomo.

A4) Copia firmata, in segno di presa visione e accettazione, del "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali" di cui alla DGR 30/1/14 n. X/1299, allegato al presente Disciplinare.

A5) Elenco della documentazione amministrativa prodotta, firmato, con eventuale indicazione della documentazione amministrativa che il concorrente intende sottrarre al diritto di accesso secondo quanto stabilito dagli artt. 13 e 79 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i; si precisa che il diniego deve essere adeguatamente motivato.

Si chiede inoltre la presentazione della seguente documentazione:

A6) Dichiarazione, firmata, dalla quale risulti che la persona ha provveduto alla valutazione dei rischi relativamente all'attività oggetto dell'affidamento ai sensi dell'art. 17, comma 1 lett. a) del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e che, di conseguenza, attuerà tutte le eventuali misure di prevenzione e protezione previste dalla vigente normativa.

Tutta la documentazione sopra riportata deve essere prodotta in lingua italiana e priva, pena l'esclusione, di qualunque riferimento al valore dell'offerta economica.

La presentazione delle dichiarazioni e dei documenti di cui ai precedenti punti da A1 a A5, conformemente alle prescrizioni contenute nel presente Disciplinare e negli altri documenti a base di gara, è prevista a pena di esclusione.

Ai fini dell'applicazione dell' art. 38 comma 2 bis del D.Lgs 163/2006, la mancanza, l'incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni e della documentazione richieste a pena di esclusione dal presente Disciplinare obbliga il Concorrente che vi ha dato causa al pagamento in favore dell'Amministrazione Aggiudicatrice della sanzione pecuniaria pari all'uno per mille del valore base d'asta e comunque in misura non superiore ad € 50.000,00. Tale sanzione si applica indipendentemente dal numero delle dichiarazioni non rese o incomplete o con irregolarità essenziali.

Al verificarsi di tali casi, sarà assegnato al concorrente un termine di 7 (sette) giorni lavorativi affinché siano resi, integrati o regolarizzati le dichiarazioni ed i documenti necessari.

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta dell'Amministrazione Aggiudicatrice, formulata ai sensi dell'art. 38, comma 2-bis e dell'art. 46, comma 1-ter del D. Lgs. 163/2006 e ss. mm. ii, costituisce causa di esclusione, fatto comunque salvo il pagamento della sanzione.

Per le imprese:

A1) Dichiarazione Amministrativa Unica, da redigere secondo il fac-simile (fac-simile 2) allegato al presente Disciplinare e da rendere secondo quanto stabilito dal DPR 445/2000 debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante o da persona legalmente abilitata ad impegnare l'impresa.

Non è richiesta l'autenticazione della firma purchè alla dichiarazione sia allegata copia di valido documento di identità del sottoscrittore. Nel caso in cui la dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore speciale autorizzato, è necessario allegare copia dell'atto di procura oltre alla copia del documento d'identità in corso di validità.

Le dichiarazioni relative ai requisiti di cui alle lettere b), c) ed m-ter) dell'art. 38 del D.Lgs n.163/2006 devono essere riferite a tutti gli amministratori muniti del potere di rappresentanza ed al direttore tecnico (quest'ultimo ove presente), nonché, eventualmente, al procuratore che firma digitalmente la Dichiarazione Amministrativa Unica e/o l'offerta economica.

La dichiarazione relativa ai requisiti di cui alla lettera c) dell'art.38 del D.Lgs 163/2006 deve essere riferita anche a tutti gli amministratori muniti del potere di rappresentanza ed al direttore tecnico (quest'ultimo ove presente) cessati dalla carica nell'anno antecedente alla pubblicazione della presente procedura di gara.

Ai sensi dell'art. 47, comma 2, del DPR n.445/2000 le dichiarazioni rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

- Nel caso di partecipazione di Raggruppamento Temporaneo di Impresa, il mandatario, pena l'esclusione dalla gara, dovrà caricare nel sistema:
 - a. dichiarazione amministrativa compilata e firmata dal mandatario;
 - b. dichiarazioni amministrative compilate e firmate da ogni impresa mandante;
 - c. in caso di RTI già costituito, una scansione del mandato conferito alla mandataria dalle imprese facenti parte del gruppo.
- Nel caso di Consorzio Ordinario di concorrenti la dichiarazione amministrativa deve essere presentata dal Consorzio medesimo e da ciascuna impresa consorziata.
- In caso di Consorzio stabile o di Consorzio di cooperative la dichiarazione amministrativa deve essere presentata sia dal Consorzio sia dalla/e impresa/e consorziata/e individuata/e dal Consorzio quale/i esecutrice/i della fornitura.

La Dichiarazione Amministrativa Unica costituisce istanza di partecipazione e concerne tutte le informazioni che devono essere fornite in alternativa alle certificazioni di cui agli artt.38 e 39 del D.Lgs 163/2006 nonché altre dichiarazioni specifiche inerenti la gara in oggetto.

Tale Dichiarazione dovrà essere prodotta, ai sensi dell'art. 73, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, utilizzando preferibilmente il modello allegato al presente disciplinare.

Il Concorrente, per eventuali carenze di spazio o altre esigenze, può predisporre un modello proprio, contenente comunque tutte le documentazioni richieste.

Alla documentazione dei concorrenti non residenti in Italia si applicano gli artt. 38, comma 5, 45, comma 6 e 47 del D.Lgs 163/2006.

A2) Dichiarazioni sostitutive (allegato a) ed allegato b) alla Dichiarazione Amministrativa Unica) da rendere, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, debitamente compilate e firmate (con allegata copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità), ai sensi dell'art. 38 del DPR n.445/2000 dai seguenti soggetti:

- titolare e direttore tecnico, se si tratta di Impresa individuale;
- soci e direttore tecnico, se si tratta di Società in nome collettivo;

- soci accomandatari e direttore tecnico se si tratta di Società in accomandita semplice;
- amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttore tecnico o il socio unico ovvero il socio di maggioranza in caso di Società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di Società o

Consorzio.

Tali dichiarazioni dovranno essere presentate solo nel caso in cui il sottoscrittore della Dichiarazione Amministrativa Unica non si assuma la responsabilità di dichiarare l'assenza delle cause di esclusione di cui alle lettere b), c) ed m-ter) dell'art. 38 del D.Lgs n.163/2006 anche per conto degli altri soggetti in carica, o, con riferimento specifico ai requisiti di cui alla lettera c) dell'art.38 del D.Lgs 163/2006 per conto dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione della presente procedura di gara.

Tali Dichiarazioni dovranno essere prodotte, ai sensi dell'art. 73, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, utilizzando preferibilmente i modelli allegati al presente Disciplinare (Allegato a) per i soggetti in carica e Allegato b) per i soggetti cessati).

Il Concorrente, per eventuali carenze di spazio o altre esigenze, può predisporre un modello proprio, contenente comunque tutte le informazioni richieste.

Alla Documentazione Amministrativa dei concorrenti non residenti in Italia si applicano gli artt. 38, comma 5, e 45, comma 6 e 47 del D.Lgs. n. 163/2006.

Le autodichiarazioni di cui ai punti 1) e 2) rese ai sensi dell'art. 38 comma 1 del D.Lgs 163/2006 saranno verificate dalla Stazione Appaltante presso gli Enti competenti. Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta l'esclusione della ditta dalla gara e la segnalazione del fatto all'Autorità di Vigilanza ed all'Autorità Giudiziaria.

A3) fideiussione originale da rilasciare nel rispetto di tutto quanto previsto al precedente art. 8, sottoscritta da parte del soggetto garante (Istituto bancario o assicurativo o intermediario finanziario autorizzato iscritto nell'elenco speciale di cui all'art.106 del D.Lgs 385/1993), corredata da copia scannerizzata del documento (procura ecc) che attesti i poteri del sottoscrittore.

A4) Impegno di un fideiussore (Istituto bancario o assicurativo o intermediario finanziario autorizzato iscritto nell'elenco speciale di cui all'art.106 del D.Lgs 385/1993) a rilasciare la cauzione definitiva di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/06, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario Tale impegno dovrà essere sottoscritto da parte del soggetto garante e non dovrà contenere, pena l'esclusione, nessun riferimento economico relativo all'offerta presentata e dovrà avere validità per almeno 365 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta. L'impegno succitato potrà essere espressamente contenuto nell'ambito della garanzia provvisoria di cui al precedente punto oppure essere contenuto in un documento autonomo. L'impegno del fidejussore deve essere prodotto:

- in caso di RTI costituito dall'impresa mandataria con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppate;
- in caso di RTI costituendo, da una delle imprese raggruppande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande;
- in caso di consorzio di cui alle lett. b), c), d) ed e) dell'art. 34 del D.Lgs. 163/06, dal Consorzio medesimo;
- in caso di consorzio costituendo, da una delle imprese consorziande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono costituirsi in Consorzio;

A5) In caso di RTI o Consorzi già costituiti copia scannerizzata dell'atto di conferimento di mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza all'operatore economico individuato come mandatario ovvero atto costitutivo del Consorzio.

A6) In caso di RTI o Consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti, dichiarazione firmata da tutte le imprese indicante l'impresa che assumerà la qualifica di mandataria, le parti del contratto che saranno eseguite da ciascuno dei soggetti associati con relativa quota percentuale nonché l'impegno che, in caso

di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla normativa prevista dall'art. 37 del D.Lgs. 163/06.

A7) In caso di Consorzio stabile, di Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di Consorzi tra imprese artigiane, dichiarazione firmata da tutte le imprese costituenti il Consorzio, indicante le consorziate per le quali il Consorzio concorre.

A8) Copia firmata in segno di presa visione e accettazione, del “Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali” di cui alla DGR 30/1/14 n. X/1299, allegato al presente Disciplinare. In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio, il documento dovrà essere firmato:

- dal legale rappresentante dell'impresa mandataria in caso di R.T.I. già costituito o di Consorzio stabile;
- dal legale rappresentante di tutte le imprese raggruppande o consorziate in caso di R.T.I. da costituirsi o di Consorzi ordinari di concorrenti.

A9) Elenco della documentazione amministrativa prodotta, firmato, con eventuale indicazione della documentazione amministrativa che il concorrente intende sottrarre al diritto di accesso secondo quanto stabilito dagli artt. 13 e 79 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i; si precisa che il diniego deve essere adeguatamente motivato.

Si chiede inoltre la presentazione della seguente documentazione:

A10) In caso di Cooperativa o Consorzio fra cooperative copia dell'atto costitutivo.

A11) Dichiarazione, firmata, dalla quale risulti che la ditta ha provveduto alla valutazione dei rischi relativamente alla propria attività, che ha redatto un Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi dell'art. 17, comma 1 lett. a) del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e che ha, di conseguenza, attuato tutte le misure di prevenzione e protezione previste dalla vigente normativa.

Tutta la documentazione sopra riportata deve essere prodotta in lingua italiana e priva, pena l'esclusione, di qualunque riferimento al valore dell'offerta economica.

La presentazione delle dichiarazioni e dei documenti di cui ai precedenti punti da A1 a A9, conformemente alle prescrizioni contenute nel presente Disciplinare e negli altri documenti a base di gara, è prevista a pena di esclusione.

Ai fini dell'applicazione dell' art. 38 comma 2 bis del D.Lgs 163/2006, la mancanza, l'incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni e della documentazione richieste a pena di esclusione dal presente Disciplinare obbliga il Concorrente che vi ha dato causa al pagamento in favore dell'Amministrazione Aggiudicatrice della sanzione pecuniaria pari all'uno per mille del valore base d'asta e comunque in misura non superiore ad € 50.000,00. Tale sanzione si applica indipendentemente dal numero delle dichiarazioni non rese o incomplete o con irregolarità essenziali.

Al verificarsi di tali casi, sarà assegnato al concorrente un termine di 7 (sette) giorni lavorativi affinché siano resi, integrati o regolarizzati le dichiarazioni ed i documenti necessari.

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta dell'Amministrazione Aggiudicatrice, formulata ai sensi dell'art. 38, comma 2-bis e dell'art. 46, comma 1-ter del D. Lgs. 163/2006 e ss. mm. ii, costituisce causa di esclusione, fatto comunque salvo il pagamento della sanzione.

BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA

Nella busta B) sigillata (preferibilmente senza ceralacca) e controfirmata sui lembi di chiusura dovrà essere inserita, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

SCHEDA D'OFFERTA redatta in lingua italiana, in conformità al fac-simile allegato, con apposita marca da bollo annullata

Saranno accettate solo offerte pari o in aumento rispetto al corrispettivo posto a base di gara (Euro 9.500,00 + Iva 22%). Si ricorda comunque che qualora nessuna delle offerte valide sia pari o superiore al corrispettivo posto a base d'asta, l'Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di accettare, a suo insindacabile giudizio, offerte inferiori a tale importo.

Il concorrente dovrà indicare nell'apposito spazio previsto nell'offerta economica l'importo presunto degli oneri propri per la sicurezza, importo che è comunque ricompreso nell'importo complessivo offerto.

Si fa presente che:

- i valori economici devono essere espressi in euro al netto dell'IVA;
- l'aggiudicazione avverrà comunque sulla base dell'offerta complessiva, di cui gli oneri sicurezza (da rischio specifico/aziendale) sono parte componente;
- nel formulare l'offerta la ditta deve tener conto che sono a suo carico tutti gli oneri di natura fiscale ed ogni onere accessorio nonché l'eventuale formazione del personale addetto;
- non sono ammesse offerte condizionate, frazionate e/o alternative;
- l'offerta è vincolante per il concorrente per un periodo di 365 giorni consecutivi dalla data di presentazione.

Art. 10 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto verrà aggiudicato alla migliore offerta economica presentata, intesa come canone più elevato offerto.

Si precisa che si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Art. 11 - INFORMAZIONI – RICHIESTE DI CHIARIMENTI - COMUNICAZIONI

Informazioni e chiarimenti sul contenuto del Bando di gara, del presente Disciplinare e degli altri documenti della procedura potranno essere richiesti al Responsabile Unico del Procedimento, entro e non oltre i 5 giorni antecedenti la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte (pertanto entro il 16/12/15, mediante e-mail all'indirizzo economato@ospedale.cremona.it o a mezzo pec all'indirizzo provveditorato@pec.ospedale.cremona.it

Le risposte ai chiarimenti e le precisazioni circa i documenti di gara verranno pubblicati almeno 6 giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte (art. 72 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii), con effetto di notifica a tutte le ditte concorrenti, sul sito aziendale www.ospedale.cremona.it sezione Bandi e Gare – “Procedura aperta per l'affidamento in concessione della gestione dell'edicola all'interno del presidio ospedaliero cremonese – visualizza testo completo”.

E' onere delle ditte tenere costantemente monitorati i siti e i recapiti sopra indicati. Non saranno forniti chiarimenti telefonici.

Art. 12 – SVOLGIMENTO

12.1. Il giorno 23 Dicembre 2015 alle ore 10.00, in seduta pubblica, presso l'U.O. Provveditorato Economato dell'Azienda (Viale Concordia 1, Cremona – padiglione 10) si procederà all'apertura del plico sigillato contenente le buste contraddistinte dalle lettere A), B), ed alla successiva apertura della busta contrassegnata dalla lettera A) contenente i documenti amministrativi. Quindi verranno verificati i documenti contenuti nella suddetta busta ai fini dell'ammissione dei partecipanti alla gara.

Successivamente si darà luogo all'apertura della busta B) contenente l'offerta economica.

Le offerte economiche dei concorrenti la cui documentazione amministrativa sia risultata irregolare **non saranno rivelate**; saranno valutate solo le offerte economiche dei concorrenti che avranno presentato documentazione ad una prima analisi regolare.

L'Azienda si riserva comunque un ulteriore approfondimento e verifica della documentazione presentata prima dell'aggiudicazione definitiva.

Nell'ipotesi in cui venga riscontrata la presenza di due o più offerte che abbiano riportato lo stesso canone (parità di offerta), si procederà a richiedere, alle sole imprese pari offerenti, la presentazione di offerte migliorative rispetto a quelle già indicate, purché almeno una delle pari offerenti sia presente.

Qualora nessuna delle pari offerenti sia presente ovvero qualora persista la parità di offerta o nessuno dei presenti voglia migliorare l'offerta, la sorte deciderà chi debba essere l'assegnatario.

Le offerte migliorative non potranno essere in nessun caso condizionate.

Alla fine della seduta sarà redatto un verbale attestante il risultato delle predette operazioni.

Si precisa che alle operazioni di gara, **in seduta pubblica**, potranno partecipare i soggetti che esibiranno al Presidente della Commissione di gara un documento idoneo a dimostrare la loro legittimazione ad agire in nome e per conto delle Imprese offerenti. In mancanza di idoneo documento, i rappresentanti delle ditte offerenti non potranno richiedere la messa a verbale di alcuna dichiarazione.

12.2. Per la Ditta dichiarata provvisoriamente aggiudicataria l'offerta presentata sarà immediatamente impegnativa, mentre l'impegno dell'Azienda sarà subordinato all'adozione del provvedimento di aggiudicazione nonché ad avvenuto accertamento dell'inesistenza di cause ostative.

E' comunque fatto salvo, da parte dell'Amministrazione Aggiudicatrice, ogni e qualsiasi provvedimento di autotutela (annullamento, revoca), che potrà essere adottato, a proprio insindacabile giudizio, senza che i Concorrenti possano avanzare richieste di risarcimento o altro.

Il presente Disciplinare non impegna l'Amministrazione Aggiudicatrice che si riserva ogni valutazione circa l'affidamento o meno della fornitura in oggetto.

Art. 13 – DIRITTO DI ACCESSO

L'accesso agli atti è disciplinato dall'art. 13 e 79, commi 4 e 5 quater del D.Lgs 163/2006 e dalla L.241/1990..

Troverà comunque applicazione l'art.13 comma 6 del D.Lgs 163/2006 qualora l'istanza d'accesso venga motivata dal richiedente in vista della difesa in giudizio.

Art. 14 – ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALL'AVVIO DEL SERVIZIO

La ditta aggiudicataria, **a seguito di richiesta da parte dell'Azienda Ospedaliera di Cremona**, dovrà presentare la seguente documentazione:

- a. copia dell'autorizzazione comunale per l'esercizio dell'attività;
- b. dichiarazione di avvenuta iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per i soggetti che hanno presentato offerta in qualità di "persona fisica";
- c. dichiarazioni antimafia dei soggetti sottoposti alla verifica di cui al D.Lgs 159/2011, ad integrazione/aggiornamento di quanto già presentato in corso di gara;
- d. cauzione definitiva secondo quanto previsto dal successivo articolo del presente Disciplinare di gara;
- e. copia della polizza assicurativa stipulata secondo quanto previsto dall'art. 18 del presente Disciplinare di gara;
- f. in caso di RTI/Consorzio non ancora costituito al momento della presentazione dell'offerta, il mandato speciale con rappresentanza alla capogruppo o l'atto di costituzione. Si fa presente che ciascun componente il RTI/Consorzio è tenuto ad osservare in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti gli obblighi di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.. Pertanto, la mandataria dovrà rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità che andranno, altresì, inserite nel contratto di mandato.
- g. modello informazioni sul fornitore-DUVRI, debitamente sottoscritto, che verrà trasmesso in sede di notifica dell'esito di gara;
- h. elenco del personale che presterà attività presso l'edicola;
- i. tutto quanto necessario ai fini dell'ottenimento all'autorizzazione al subappalto, come previsto dall'art. 118 del D.Lgs. 163/06 qualora l'offerente abbia dichiarato, in sede di presentazione dell'offerta, di avvalersi di tale istituto.

L'inadempienza dei predetti obblighi entro il termine che sarà indicato comporterà la decadenza immediata dalla aggiudicazione dell'appalto, l'incameramento della cauzione provvisoria e la segnalazione del fatto all'Autorità di Vigilanza per i provvedimenti di cui all'art. 6 comma 11 del D.Lgs. 163/2006.

Si precisa che entro 90 gg dall'inizio dell'attività, l'aggiudicatario dovrà presentare il documento di Valutazione dei Rischi ai sensi dell'art 17 del DLgs 81/2008.

Art. 15 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

In relazione all'importo complessivo della fornitura aggiudicata a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, verrà richiesto alla Ditta aggiudicataria un deposito cauzionale definitivo (pari al 10% dell'importo contrattuale), da costituire presso l'Azienda secondo quanto verrà comunicato in sede di notifica dell'esito di gara.

La fideiussione o la polizza dovrà avere scadenza di almeno sei mesi successiva rispetto a quelle prevista per il contratto. In caso di proroga del contratto di fornitura oltre i termini originari, la garanzia dovrà essere rinnovata alle stesse condizioni qui previste e per un periodo non inferiore a quello di proroga.

L'importo della garanzia è ridotto del **50%** per gli operatori economici ai quali venga rilasciata la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme della serie **UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000.**

Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala il possesso del requisito e lo documenta allegando copia della relativa attestazione.

In caso di raggruppamento temporaneo di impresa la riduzione del 50% opera con i seguenti criteri:

- in caso di raggruppamento orizzontale di imprese:
 - se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia
 - se solo alcune delle imprese sono in possesso della certificazione di qualità, il raggruppamento non può godere del beneficio della riduzione della garanzia
- in caso di raggruppamento verticale di imprese:
 - se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia
 - se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione di qualità, esse potranno godere del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota ad esse riferibile.

La garanzia resterà vincolata sino allo scadere del contratto e comunque siano a che non siano state definite tutte le eventuali controversie, non sia stata incamerata l'ultima fattura, non siano state definite tutte le situazioni di debito o di credito o ogni altra eventuale pendenza e sarà svincolata, senza onere a carico dell'Azienda, previo accertamento dell'adempimento completo delle condizioni contrattuali da parte del gestore.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento; resta salva ogni altra azione in caso di cauzione risultata insufficiente. Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti deposito cauzionale. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro.

Art. 16 – PRESCRIZIONI GENERALI

16.1 Corrispettivi

Il pagamento del corrispettivo dovrà essere effettuato con rate trimestrali posticipate.

La Ditta dovrà provvedere al pagamento del dovuto entro 30 gg dall'emissione della fattura da parte di questa A.O.

Il pagamento dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario presso il Tesoriere dell'Azienda (BANCO POPOLARE Agenzia 4 di Cremona.) Cod. IBAN IT 56 V 05034 11440 000000150312 Codice BIC: BAPPIT22 intestato all'Azienda Ospedaliera "Istituti Ospitalieri" di Cremona.

16.2 Revisione Prezzi

Il canone resterà fisso ed invariabile per i primi dodici mesi di espletamento del servizio, mentre a partire dal secondo anno, sarà oggetto di rivalutazione annua sulla base dell'indice inflattivo ISTAT FOI 3.1 (indice dei "prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati" pubblicato nel Bollettino mensile dell'Istituto Centrale di Statistica) dei prezzi al consumo medio dell'anno, riferito al mese di scadenza annuale del contratto rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

Art. 17 - TUTELA DEI LAVORATORI, REGOLARITA' CONTRIBUTIVA E RETRIBUTIVA

L'esecutore, il subappaltatore e i soggetti titolari di subappalti e cottimi si impegnano ad eseguire le attività contemplate dal presente appalto nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro (D.Lgs. 81/2008) e mediante operatori con i quali sia stato costituito il rapporto di lavoro a norma delle vigenti leggi e regolarmente iscritti presso INAIL e INPS (o equivalenti casse assicurative e previdenziali).

A titolo meramente esemplificativo, i soggetti di cui sopra si obbligano:

- ad osservare tutti gli oneri inerenti alla previdenza ed assistenza, assicurazioni sociali (ivi compresa quella sugli infortuni) derivanti dalle disposizioni di legge e regolamenti in vigore;

- ad osservare le norme e prescrizioni dei Contratti Collettivi di Lavoro e di Zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori;
- a prendere visione delle informazioni sui rischi da interferenza esistenti nelle aziende sanitarie e ad osservare le relative misure di prevenzione ed emergenza adottate ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 81/2006 e contenute nei DUVRI predisposto da questa azienda;
- a munire il proprio personale di idonei dispositivi di protezione individuale;
- a fornire il proprio personale di dispositivi medici, apparecchiature, attrezzature, opere provvisorie conformi alle disposizioni normative vigenti;
- ad eseguire le prestazioni oggetto del contratto servendosi esclusivamente di personale qualificato e idoneo al lavoro da svolgere;
- a munire il proprio personale di cartellino/tesserino di riconoscimento corredato di fotografia e contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro nonché la data di assunzione e in caso di subappalto la relativa autorizzazione (art. 18 comma 1 lett. u) D.Lgs. 81/2008 e art. 5 Legge 136/2010);
- a informare e formare adeguatamente il proprio personale circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui è destinato ad operare;
- a dare comunicazione alla SA degli infortuni/incidenti al proprio personale dipendente avvenuto durante l'esecuzione del servizio.

Art. 18 - RISCHI E RESPONSABILITA' DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danno materiale e immateriale subito da persone o cose in virtù dell'esecuzione del presente contratto.

L'aggiudicatario si impegna a garantire idonea copertura RC per danni materiali e non materiali a terzi e cose di terzi. Resta ferma l'intera responsabilità del fornitore anche per danni non coperti dalla predetta copertura assicurativa e per danni eccedenti i massimali assicurati.

A tal fine l'aggiudicatario dovrà esibire copia dell'assicurazione contro danni a cose o persone che venissero arrecati per l'espletamento del servizio, con un limite non inferiore a € 30.000 per sinistro, per persona o cosa.

Qualora l'aggiudicatario non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l'Azienda Ospedaliera resta autorizzato a provvedere direttamente con rivalsa nei confronti della ditta stessa.

Art. 19 - SCIOPERI E CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Il gestore assume a proprio carico le responsabilità del buon funzionamento del servizio anche in caso di scioperi e vertenze sindacali del personale eventualmente impiegato, promuovendo tutte le misure atte ad evitare qualsiasi interruzione.

Art. 20 - VICENDE SOGGETTIVE DELL'AGGIUDICATARIO

La cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'aggiudicatario non hanno effetti nei confronti dell'Azienda Ospedaliera sino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia:

- proceduto alle comunicazioni previste dall'art.1 del D.P.C.M. 11.05.1991 n.187

- documentato il possesso dei medesimi requisiti di qualificazione richiesti al soggetto aggiudicatario

L'eventuale cessione, totale o parziale, del contratto non autorizzata fa sorgere in capo all'Azienda Ospedaliera il diritto alla risoluzione dello stesso con conseguente incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento dei danni e delle spese sostenute.

Art. 21 - CESSIONE DEL CREDITO

In caso di cessione del credito, il creditore deve notificare alla stazione appaltante copia legale dell'atto di cessione. La cessione di credito non è efficace senza espressa accettazione da parte della stazione appaltante. La cessione è irrevocabile.

L'Azienda non può essere chiamata a rispondere di pagamenti effettuati prima della suddetta notifica.

In ogni caso è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Azienda contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili all'affidatario cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo l'eventuale compensazione dei crediti.

Nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge 136/2010 e s.m.i. si precisa che anche i cessionari di crediti sono tenuti ad indicare il CIG di gara e ad anticipare i pagamenti all'appaltatore mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati. La normativa sulla tracciabilità si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, quindi tra stazione appaltante e cessionario, il quale deve conseguentemente segnalare alla stazione appaltante il conto corrente dedicato.

Art. 22 - CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto assoluto divieto al fornitore di cedere il contratto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 116 del D.Lgs. 163/2006.

Art. 23 - INADEMPIENZE – PENALI

L'aggiudicatario, nell'esecuzione del servizio, dovrà conformarsi alle disposizioni di legge ed ai regolamenti che riguardano il servizio stesso, nonché alle prescrizioni contenute nei documenti di gara.

Nei casi di inosservanza o inadempienza degli obblighi contrattuali verranno applicate all'appaltatore penali variabili a seconda dell'importanza della violazione, del danno arrecato, del pregiudizio al normale funzionamento della attività, delle conseguenze del disservizio e del ripetersi delle manchevolezze.

L'importo delle penali, non potrà superare gli importi massimi sotto riportati per ogni tipologia:

- ritardo rispetto ai termini stabiliti per l'attivazione del servizio: penale pari a € 100,00 per ogni giorno solare di ritardo;
- mancato rispetto degli orari di apertura e chiusura dell'esercizio: penale di € 50 per ogni inadempienza;
- interruzione non autorizzata del servizio: penale di € 200 al giorno;
- utilizzo dei locali non conforme all'oggetto del servizio: penale di € 200 per ogni inadempienza;
- mancato rispetto dei divieti di vendita indicati: penale di € 500 per ogni infrazione;
- mancato rispetto delle norme in materia di riservatezza relativamente alle informazioni di cui il concessionario o il personale dallo stesso dedicato al servizio vengano in possesso nell'espletamento del servizio, verrà applicata una penale forfettaria di € 500,00;
- mancato rispetto delle norme di igiene generale e decoro dei locali: € 200 per ogni inadempienza;
- ritardato pagamento del canone: € 10 per ogni giorno di inadempienza;
- tutti gli altri casi di inadempienze e disservizi: fino a € 500,00 per ogni singola infrazione;

- in caso di violazione delle disposizioni del Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali potrà essere applicata, a seguito di specifico procedimento di verifica, una penale pari variabile tra l'1% e il 5% del valore complessivo del contratto in relazione all'entità dell'inadempienza e delle sue conseguenze.

Sarà in ogni caso applicata la normativa vigente di cui all'art. 298 del DPR 5 Ottobre 2010 n. 2017 relativamente all'entità complessiva delle penali.

L'elenco delle penali sopra riportato non è esaustivo, ma indicativo, pertanto potranno essere applicate penali in analogia per inadempienze diverse da quelle indicate.

Gli inadempimenti che possono dare luogo all'applicazione delle penali di cui sopra vengono contestati per iscritto al fornitore, il quale deve in ogni caso comunicare per iscritto le proprie controdeduzioni entro il termine massimo di 5 giorni dalla contestazione stessa. Qualora queste controdeduzioni non vengano accolte dalla stazione appaltante o non siano inoltrate o lo siano fuori dai termini stabiliti, sono applicate al fornitore le penali come sopra stabilite.

Oltre la terza infrazione l'Azienda Ospedaliera ha facoltà di risolvere il contratto.

L'applicazione delle penali sopra indicate sarà effettuata mediante prelievo dal deposito cauzionale definitivo ovvero mediante compensazione con eventuali crediti vantati dall'aggiudicatario.

E' in ogni caso fatta salva la facoltà di esperire qualsiasi azione di risarcimento del maggior danno subito o della maggiore spesa sostenuta, nonché di risolvere il rapporto contrattuale ai sensi dello specifico articolo del presente capitolato.

Art. 24 - RISOLUZIONE – RECESSO

L'Azienda committente avrà la facoltà di risolvere il contratto di diritto ai sensi dell'art.1456 del codice civile, previa comunicazione da inviare al fornitore nei seguenti casi:

- reiterati inadempimenti imputabili al fornitore e comprovati da almeno 3 documenti di contestazione ufficiale;
- violazione delle norme in materia di cessione del contratto e cessione del credito;
- mancata corrispondenza tra i servizi/prodotti offerti in sede di gara e i servizi/prodotti forniti;
- cessione di attività in subappalto senza avere ottenuto la preventiva autorizzazione da parte dell'Azienda;
- accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni o di falsità dei documenti presentati nel corso della procedura di gara, nonché di cessazione dei requisiti minimi richiesti per l'esecuzione del contratto;
- cessazione dell'impresa, cessazione di attività, concordato preventivo, fallimento, stati di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del fornitore;
- pronuncia di una sentenza definitiva per un reato relativo al comportamento professionale del fornitore;
- inosservanza delle disposizioni normative in materia di lavoro, previdenza, prevenzione, infortuni e sicurezza;
- gravi violazioni del Codice Etico comportamentale dell'Azienda committente;
- violazioni del Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali;
- gravi violazioni al Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR 16/4/2013 n. 62;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa;
- mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza contrattuale, come richiesto da specifico articolo del presente disciplinare;
- accertamento di cause ostative in materia di antimafia;

- quando incorra in gravi negligenze ed inadempienze agli obblighi assunti tali da compromettere la regolarità del servizio, quali la mancata corresponsione del canone, interruzioni del servizio senza giustificato motivo, inosservanza delle norme di legge o di regolamento;
- revoca da parte delle autorità competenti delle autorizzazioni di legge rilasciate al concessionario per l'espletamento del servizio oggetto dell'appalto.

L'Azienda Ospedaliera ha inoltre facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni, decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, nei seguenti casi:

- il fornitore non esegua il servizio in modo strettamente conforme alle disposizioni del presente disciplinare;
- il fornitore non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione della SA di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;
- il fornitore si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e di mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto, dopo l'applicazione delle penalità;
- il fornitore sospenda l'esecuzione del contratto, per motivi imputabili al fornitore stesso.

In tutti i predetti casi di risoluzione l'Azienda ha diritto di ritenere in via definitiva la cauzione presentata e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'appaltatore per il risarcimento del danno.

L'Azienda si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, ai sensi dell'art. 1373 c.c., in qualsiasi momento lo ritenesse opportuno, con semplice preavviso, da notificarsi al Fornitore mediante PEC con preavviso di almeno 60 gg. consecutivi, in conseguenza di eventi discendenti da modificazioni istituzionali dell'assetto aziendale nonché da eventuali cambiamenti intervenuti nell'ambito delle attività di diagnosi e cura.

Nei suddetti casi di recesso, il Fornitore non avrà nulla da pretendere, rinunciando espressamente a qualsiasi eventuale ed ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso delle spese.

Art. 25 – SPESE DI GARA

La spesa per la pubblicazione dell'estratto di gara e degli avvisi, calcolata presuntivamente in Euro 1.000 circa, verrà addebitata alla ditta che risulterà aggiudicataria.

La richiesta di rimborso, ai sensi dell'ex art. 34 comma 35 del D.L. 179 del 18/10/12, verrà trasmessa al fornitore, corredata della documentazione probatoria e delle necessarie informazioni circa le modalità di pagamento.

Art. 26 - CONTRATTO

Il contratto viene stipulato nella forma di scrittura privata non autenticata, mediante l'invio tramite PEC, ai sensi dell'art. 11, comma 13, del D.Lgs. 163/2006 e secondo quanto previsto dal Regolamento per la stipula dei contratti di fornitura di beni e servizi dell'AO Istituti Ospitalieri di Cremona.

Art. 27 - TRATTAMENTO DATI E OBBLIGO DI RISERVATEZZA

27.1 Trattamento dati

Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 196/2003 si informa che:

- a) i dati personali forniti e raccolti in occasione della presente gara saranno utilizzati nell'ambito delle attività istituzionali delle Azienda Ospedaliera, connesse con la presente procedura e con i successivi adempimenti;

- b) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono all'esercizio dei diritti e all'adempimento degli obblighi contrattuali e/o previsti per legge; i dati potranno essere trattati ed elaborati da personale informato sulla riservatezza degli stessi, anche con l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati;
 - c) il conferimento dei dati ha natura facoltativa, l'eventuale rifiuto può comportare l'esclusione dalla gara o la decadenza dall'aggiudicazione;
 - d) i dati possono essere comunicati ai soggetti o alle categorie di soggetti che possono far valere un diritto d'accesso, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla normativa vigente;
 - e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D.Lgs 196/2003, cui si rinvia.
- Titolare del trattamento dati è il legale rappresentante dell'Azienda Istituti Ospitalieri di Cremona.

27.2 Obbligo di riservatezza

E' fatto obbligo alla ditta aggiudicataria di garantire l'Azienda rispetto alla riservatezza circa le informazioni di cui verrà a conoscenza il personale che interverrà a qualsiasi titolo nello svolgimento del servizio oggetto della presente procedura. Tra le informazioni in parola si includono quelle sanitarie inerenti l'utenza dell'Azienda, tutte quelle personali di qualsivoglia genere relative ai dipendenti dell'Azienda stessa, quelle inerenti le tecnologie utilizzate, progetti in corso o qualunque altro genere di informazioni tutelate dalle normative vigenti.

L'aggiudicatario si assume tale responsabilità e manleva l'Azienda rispetto ad ogni utilizzo/divulgazione effettuata dal personale impiegato nel servizio e assumere tutti gli oneri conseguenti ad eventuali contenziosi che in tal senso dovessero emergere.

L'azienda sanitaria assume l'obbligo di mantenere riservate le informazioni tecniche portate a sua conoscenza dalla ditta nello svolgimento del rapporto contrattuale.

Art. 28 - CODICE ETICO E PATTO DI INTEGRITÀ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI REGIONALI - CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELL'AO ISTITUTI OSPITALIERI DI CREMONA

28.1 In ottemperanza alle linee guida regionali contenute nella D.G.R. N. VIII/3776 del 13/12/2006, l'Azienda Ospedaliera ha adottato un proprio Codice Etico Comportamentale, nel quale vengono definiti principi, regole e valori ai quali devono uniformarsi i comportamenti dei soggetti che con esse interagiscono.

Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura devono dichiarare di aver preso visione del Codice Etico Comportamentale pubblicato sul sito Aziendale www.ospedale.cremona.it e di accettare le regole e i principi in essi espressi rimanendo indenni l'Azienda da ogni danno eventualmente derivante dal mancato rispetto. Tale dichiarazione è già contenuta nel fac-simile di "Dichiarazione amministrativa unica" allegato al presente Disciplinare. L'inosservanza dei contenuti, degli obblighi e dei divieti del Codice Etico potrà comportare l'obbligo per l'inadempiente al risarcimento del danno e costituirà causa di risoluzione del contratto.

28.2 Con DGR 30/1/14 n. X/1299 è stato approvato il "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali" che, tra l'altro, stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra le Amministrazioni Aggiudicatrici e gli operatori economici di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.

Il concorrente che presenta offerta:

- a) esprime l'impegno a non porre in essere comportamenti in violazione a quanto disposto dal Patto di integrità in materia di contratti pubblici, assumendosi le relative responsabilità
- b) prende atto che, in caso di aggiudicazione in proprio favore, ha l'onere di pretendere da parte dei propri subappaltatori e subaffidatari il rispetto degli obblighi previsti dal Patto di integrità e che la violazione dello stesso da parte di detti subappaltatori e subaffidatari è causa di risoluzione del contratto

c) prende atto altresì che la violazione del Patto di integrità comporta l'applicazione delle sanzioni stabilite dall'art.4 del medesimo e segnatamente:

- l'esclusione della procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, l'applicazione di una penale dall'1% al 5% del valore del contratto;
- la revoca dell'aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto, l'incameramento della cauzione definitiva. L'amministrazione aggiudicatrice può non avvalersi della risoluzione contrattuale qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici. E' fatto salvo in ogni caso l'eventuale diritto al risarcimento del danno.

Il Patto di integrità è allegato al presente Disciplinare e deve essere presentato, **firmato** per presa visione e accettazione, a completamento della documentazione amministrativa richiesta.

28.3 In ottemperanza all'art. 54 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. e nel rispetto delle linee guida emanate dall'ANAC, l'Azienda Ospedaliera ha adottato un proprio Codice di Comportamento Aziendale, rivolto a tutti i dipendenti dell'Azienda Ospedaliera nonché, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei vertici istituzionali, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Azienda..

Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura devono dichiarare di aver preso visione del Codice di comportamento Aziendale pubblicato sul sito www.ospedale.cremona.it e di accettare le regole e i principi in essi espressi rimanendo indenni l'Azienda da ogni danno eventualmente derivante dal mancato rispetto. Tale dichiarazione è già contenuta nel fac-simile di “Dichiarazione amministrativa unica” allegato al presente Disciplinare. L'inosservanza dei contenuti, degli obblighi e dei divieti del Codice di Comportamento aziendale potrà comportare l'obbligo per l'inadempiente al risarcimento del danno e costituirà causa di risoluzione del contratto

Art. 29 - FORO COMPETENTE

Per le eventuali controversie in fase di esecuzione, il Foro competente è quello di Cremona.

Nelle more di un eventuale giudizio il fornitore non potrà sospendere o interrompere la fornitura. In caso contrario l'Azienda si riserva la facoltà di rivalersi, senza formalità alcuna, sulla cauzione prestata o sull'importo delle fatture emesse ed in attesa di liquidazione, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.

Art. 30 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Disciplinare si fa espresso riferimento alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di forniture pubbliche di beni e servizi.